DETERMINA A CONTRARRE RASS N. 36/2026 DEL 08/06/2026 RELATIVA A ORDINE CNIT-RASS 263/2026

Oggetto: CIG: BBF7FBFE75 - CUP: x - Determina di affidamento diretto di valore inferiore a 140.000,00 €, per il servizio di LUNCH BREAK e COFFE BREAK PER MEETING NATO SET 349 – 15-16/06/26 relativo a PROGETTO LEO2VLEO richiesto da Ing. Selenia Ghio, Ricercatrice del Laboratorio CNIT-RaSS nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RaSS

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. in materia di Amministrazione trasparente;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
- la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- L. 241/1990 e ss. mm. ii. in materia di conflitto di interessi

Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 105004 art. 181 del corrente bilancio (Progetto LEO2VLEO) Resp. Sc. Ing. Elisa Giusti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di contratti di importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che il valore massimo stimato del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000,00 €, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi d dell'art. 50 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Considerato che si rende necessario

• acquistare un servizio di n.2 LUNCH BREAK, n.1 TEA BREAK e n.2 COFFE BREAK per i 10 partecipanti del PER MEETING NATO SET 349 – 15-16/06/26;

Considerato che relativamente a questa richiesta di acquisto assume la funzione di Responsabile unico del procedimento (RUP) il Dr. Roberto Saglimbeni con provvedimento approvato da ANAC in 24/01/2024, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare le esigenze di approvvigionamento esposta nella presente delibera

Verificato che la fornitura richiesta è presente anche sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e pertanto si può procedere utilizzando in alternativa il portale TRASPARE (Certificato AGID) come previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 3;

Considerato che tramite indagine di mercato sul territorio pisano, in base alle caratteristiche tecniche richieste, sono stati raccolti i preventivi di spesa dei seguenti operatori economici:

1. LA PERGOLETTA SRLS RISTORANTE – prezzo 670,00 € + IVA;
2. DEL CARLO CATERING – indisponibilità a garantire il servizio;
3. AURORA CATERING – indisponibilità a garantire il servizio;

Considerato che il preventivo migliore risulta essere quello di LA PERGOLETTA S.R.L.S – RISTORANTE – P.IVA 02362650505;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo totale di € 670,00+ IVA per le seguenti motivazioni: esperienze pregresse dell'O.E. analoghe a quelle in oggetto, aderenza totale alle specifiche tecniche richieste dal CNIT-RaSS; a seguito di un'indagine informale di mercato, condotta mediante richiesta di disponibilità a tre operatori economici del settore, la PERGOLETTA SRLS – RISTORANTE è risultata l'unica disponibile a eseguire il servizio richiesto, presentando un'offerta economica ritenuta congrua rispetto ai prezzi di mercato..

Constatato che rispetto al suddetto operatore economico non sussistono cause di esclusione di cui all'artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023 e che dunque non sono stati rilevati, al momento, motivi ostativi all'affidamento;

Tenuto conto che in caso di successivo accertamento della mancanza/perdita dei suddetti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito per quanto riguarda le prestazioni già eseguite;

Atteso che l'operatore economico è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii.;

Dato atto che l'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce:

- che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Accertato e confermato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);

DISPONE

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto di LUNCH BREAK e COFFE BREAK PER MEETING NATO SET 349 – 15-16/06/26 relativo a PROGETTO LEO2VLEO richiesto da Ing. Selenia Ghio e approvato dal Prof. Agostino Monorchio, Direttore del Laboratorio CNIT-RaSS per le motivazioni espresse in precedenza: all'operatore economico LA PERGOLETTA SRLS - RISTORANTE tramite ordine diretto di acquisto (ord. CNIT-RaSS 263/2026_TRASPARE); il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
2) di impegnare la spesa di € 737,00 € IVA COMPRESA sul Cap. 105004 art. 181 del corrente bilancio (Progetto LEO2VLEO) Resp. Sc. Ing. Elisa Giusti;
3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto, in conformità a quanto previsto dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
4) di dare attuazione alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito www.cnit.it, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO RASS-CNIT di PISA
Prof. Agostino Monorchio